

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Sezione giurisdizionale - Sentenza  
26/07/2006 n. 404

legge 109/94 Articoli 20, 30 - Codici 20.1, 30.2

Le disposizioni contenute nei bandi di gara e nelle lettere di invito devono ritenersi integrate con le norme di legge aventi valore imperativo, senza necessità di uno specifico rinvio, essendo principio valido in ogni procedimento concorsuale quello per cui, anche se il bando costituisce la *lex specialis*, le leggi c.d. autoesecutive devono essere comunque applicate, benché non espressamente richiamate. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (come modificato dalla legge regionale siciliana n. 7/2003) e ai sensi dell'art. 24 della legge regionale siciliana n. 7 del 2002 e s.m. deve ritenersi che, nell'ordinamento siciliano, nelle gare d'appalto di lavori pubblici con importo a base d'asta fino a 150.000 euro, le ditte concorrenti siano tenute a corredare l'offerta con l'impegno di un fideiussore a prestare la cauzione definitiva.